



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 27.11.2009

Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29, secondo comma, dello Statuto Comunale, con il presente regolamento si disciplina il funzionamento della commissione consiliare permanente di controllo e garanzia.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Compongono la Commissione sei consiglieri comunali, di cui tre in rappresentanza dei gruppi consiliari di maggioranza e tre in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza.
2. Alla nomina dei componenti la Commissione provvede il Consiglio Comunale a voto segreto. Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i tre consiglieri comunali di maggioranza e i tre consiglieri comunali di minoranza che, rispettivamente, hanno ricevuto più voti.

Art. 3 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Nella seduta di insediamento la Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge al proprio interno il suo presidente tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.
2. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età, purché rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano membro della Commissione espressione dei gruppi consiliari di minoranza.

Art. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
 - b) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale di previsione;

- c) verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
- d) controllo sulla funzionalità delle attività d'interesse comunale gestite da aziende, enti o istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il Presidente della commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute e convoca la commissione, di norma, mediante avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere recapitato almeno tre giorni prima a ciascun membro della commissione. Nei casi di urgenza, la commissione può essere convocata per la discussione di questioni di particolare rilevanza anche con un preavviso telefonico di ventiquattro ore.
3. La convocazione della Commissione può avvenire oltre che per iniziativa del Presidente, di un terzo della commissione medesima.
4. Annualmente la commissione predispose una relazione sull'attività svolta che viene inviata al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale. In riferimento a tale relazione è ammessa la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.

Art. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta della commissione è valida quando sono presenti almeno quattro dei suoi componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le riunioni della commissione non sono pubbliche.
2. Il sindaco, i consiglieri non componenti e gli assessori possono partecipare alle riunioni della commissione, senza concorrere alla formazione del numero legale né prendere parte ad eventuali votazioni.
3. Su richiesta del presidente possono essere invitati, alle sedute della commissione, dirigenti, tecnici, esperti e funzionari, aziende, enti o istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Nell'ambito delle funzioni assegnate, la commissione può approvare, a maggioranza dei presenti, non computandosi tra essi gli astenuti, risoluzioni da sottoporre al successivo esame del consiglio comunale.
5. Qualora nessuna proposta di risoluzione messa in votazione riceva la maggioranza dei voti dei presenti, viene sottoposta all'esame del consiglio comunale quella o quelle che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
6. In analogia a quanto previsto per le altre commissioni comunali, non è previsto alcun compenso o gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della commissione consiliare permanente di controllo e garanzia.

Art. 8 - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dalla Giunta comunale oppure, in sua assenza, dal membro più giovane d'età della Commissione.

2. Il verbale, redatto dal segretario della commissione, contiene la sintesi della discussione e le decisioni, con relative votazioni, di ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché, le opinioni e le dichiarazioni da allegare al verbale su richiesta dei consiglieri che le hanno rese.
3. Il presidente può chiedere ai commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.
4. Il verbale è sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario.

Art. 9 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento delle Commissioni Comunali.